



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Determinazione

n. 374 del 26/02/2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 11.2.2019 E DI TUTTI GLI ATTI AD ESSA ALLEGATI RECANTE “INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIÙ PIATTAFORME AMBIENTALI CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PERIODO ANNI UNO”.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

PREMESSO, ALTRESÌ:

che con determinazione n. 266 del 11.2.2019 è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio per anni uno dall'1.4.2019 al 31.3.202 e per l'effetto sono stati approvati gli atti di gara (Relazione Tecnica, Capitolato e Lettera d'Invito);

CONSIDERATO

- che successivamente alla pubblicazione di tali atti è stato riscontrato che per detta procedura di gara non è stato richiesto il dovuto CIG e che la gara non risulta conforme alle prescrizioni di legge nonché al Regolamento interno dell'Ente che impongono che ogni gara debba essere indetta da apposita Centrale Unica di Committenza e svolta con modalità telematiche;
- che, inoltre, gli atti di gara non recano alcun riferimento ai requisiti di accertamento della capacità economica degli operatori che risulta, invece, indispensabile;

DATO ATTO

che tra i Comuni di Castellana Grotte e Laterza è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, i cui rapporti sono regolati dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

RILEVATO

inoltre, che con la convenzione sottoscritta è stato stabilito che rientrano nelle competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell'ambito procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

CONSIDERATO che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che *“per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

DATO ATTO, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) ha rimarcato che: *“L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241 di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso....”

VISTI:

- Il Decreto Sindacale n. 10 del 30.01.2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della VIII^ Area;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

- 1) di **PROCEDERE** all'annullamento in autotutela della determinazione n. 266 del 11.2.2019 e degli allegati atti di gara;
- 2) di **ANNULLARE** pertanto tutte le successive fasi del procedimento *de quo* atteso che ancora non si è provveduto ad alcun adempimento, non ledendo posizioni giuridiche acquisite;
- 3) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Castellaneta (sezione Bandi in gara, dedicata alla procedura in oggetto), dandone contestuale avviso a mezzo pec ai soggetti invitati.

Lì, 26/02/2019

(atto sottoscritto digitalmente)